



CITTÀ DI CLUSONE
Provincia di Bergamo

**AMBITO TERRITORIALE SOCIALE VALLE SERIANA
SUPERIORE E VALLE DI SCALVE**



QUESITI E CHIARIMENTI (AGGIORNATO IL 25/05/2026)

QUESITO N. 1 DEL 19/05/2026

Nell'eventualità, prima della scadenza del bando prevista al 30/06/2031, che un Ente Accreditato si trovasse nelle condizioni di non poter svolgere il servizio oggetto del Bando di Accreditamento può chiedere la rinuncia e quali sarebbero le conseguenze, le penalità e sanzioni applicate dall'Ambito nei suoi confronti?

RISPOSTA

Nella documentazione pubblicata non vi è un esplicito articolo che disciplina la rinuncia all'accreditamento da parte del fornitore stesso. Si ritiene tuttavia che sia una fattispecie da prevedere, pertanto, nel caso di richiesta di cancellazione da parte del fornitore verrà applicata, in base al principio di reciprocità, quanto previsto all'articolo 3 comma 5 del bando di accreditamento, ovvero che si debba dare un preavviso di almeno 3 mesi, escludendo qualsiasi tipo di penale economica e senza che la controparte possa nulla pretendere.

Per analogia si richiama altresì quanto previsto all'art. 7 comma 5 dello schema di patto di accreditamento: *"Il Fornitore si impegna a comunicare la propria cancellazione dall'Albo ai beneficiari che hanno sottoscritto con lo stesso un contratto, garantendo comunque la fornitura degli interventi per il periodo di tempo necessario alla scelta di un altro fornitore"*.

QUESITO N. 2 DEL 19/05/2026

È possibile che la firma dei voucher da parte del Legale Rappresentante dell'Ente Accreditato sia delegata dallo stesso al Coordinatore del servizio?

RISPOSTA

L'ente accreditato può adottare nell'espletamento del servizio le modalità organizzative che ritiene più funzionali, ivi compresa la delega della sottoscrizione dei voucher al Coordinatore del servizio. È altresì necessario che venga data comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali funzioni delegate.